



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30015-38-2021	Data/Ora Ricezione 06 Agosto 2021 13:21:55	---
---	--	-----

Societa' : Banca Popolare del Lazio

Identificativo : 151017

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BPOPLAZION01 - Avv Carlo Palliccia

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 06 Agosto 2021 13:21:55

Data/Ora Inizio : 06 Agosto 2021 13:21:56

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa - ADEGUAMENTO
DELL'ART.13 DELLO STATUTO SOCIALE
(Morte del Socio)

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Adeguamento dell'art.13 dello Statuto Sociale (Morte del Socio)

Velletri 06.08.2021

In data 05.08.2021 il Consiglio di Amministrazione - preso atto di quanto disposto dall'art. 23-bis della Legge 23 luglio 2021, n. 106: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, i giovani, la salute e i servizi territoriali" - c.d. Decreto "Sostegni-bis", che ha introdotto fra gli altri l'art.32-bis (Morte del Socio) al Testo Unico Bancario – ha approvato il nuovo testo dell'art. 13 dello Statuto sociale (Morte del Socio) adeguandolo al dettato normativo.

Il nuovo testo dell'art. 13 approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del sesto comma dell'art.37 dello Statuto sociale è il seguente:

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.


Gli eredi hanno diritto a presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio, o all'accertamento dell'insussistenza dei relativi requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo quanto previsto dall'art.30, comma 2, del D.Lgs.1°settembre 1993 n.385.

Gli eredi ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto alla liquidazione delle azioni, salvo quanto previsto dall'art.28, comma 2-ter del D.Lgs.1°settembre 1993 n.385.

Se subentra una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si forma l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Notaio dr. Edmondo Maria Capecelatro



Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Comunicati.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n.15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

Fine Comunicato n.30015-38

Numero di Pagine: 3